

AVANTI L'ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE

GIURISDIZIONALE - ROMA

RICORSO PER OTTEMPERANZA

EX. ART. 112 CO. 2 LETT. A) C.P.A.

di **FEROLDI MAURO E FRANCO S.S.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Feroldi Mauro, corrente a Ostiano (CR), in Via Trieni n°78, P.I. 01096310196, **AZ. AG. LA CAMPAGNETTA DI BOMBELLI F.LLI S.S.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Bombelli Dante, corrente a Vaiano Cremasco (CR), Via Gianfranco Miglio n°9, P.I. 01389180199, **AZ. AG. CIPOLLA LUIGI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Cipolla Luigi, corrente a Casale Litta (VA), Cascina Vanoni n°64, C.F. CPLLGU59L03F423W, **AZ. AG. BROVELLI FRANCO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Brovelli Franco, corrente ad Angera (VA), in Via Dedolo n°4, C.F. BRVFNC60R06A290D, **AZ. AG. LUZZERI GIUSEPPE E ARMANDO S.S.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Luzzeri Giuseppe, corrente a Ostiano (CR), C.na Motta di Sotto n°57, P.I. 01028470191, **AZ. AG. BERGAMASCHI GABRIELE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Bergamaschi Gabriele, corrente a Cornaredo (MI), Via C.na Monza n°23, P.I. 06379600155, **AZ. AG. GABELLA SILVANO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Gabella Silvano, corrente a Medesano (PR), in Strada Rettori n°26, C.F. GBLSVN62L26B034J, **AZ. AG. EREDI RASTELLI FRANCO**, in persona

del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Rastelli Giuliano, corrente a Busseto (PR), in Via Samboseto n°7, P.I. 02482870348, **AZ. AG. EREDI PLODARI SILVIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Plodari Michela, corrente a Colorno (PR), in Via Vedole n°59, C.F. PLDMHL84D52I153R, **AZ. AG. MARTELLI VINCENZO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Martelli Vincenzo, corrente a Salina Di Viadana (MN), in Via Zuccona n°3, C.F. MRTVCN52D25L826T, **AZ. AG. MIRABELL DI MARZOCCHI GIUSEPPE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Marzocchi Giuseppe, corrente a Montirone (BS), in Via Belleguardello n°3, C.F. MRZGPP47P29B040B, **AZ. AG. DAMETTO CARLO E NICOLA S.S.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Dametto Carlo, corrente a Riese Pio X° (TV), Via Ca' Amata, P.I. 02213660265, **AZ. AG. BORTIGNON LORENZO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Bortignon Lorenzo, corrente a Fanzolo di Vedelago (TV), in Via Artesini n°19, C.F. BRTLNZ61T17C111I, **AZ. AG. BOSCO DI LEVADA SOC. AGR. DI FACCHIN MAURIZIO E C. S.S.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Facchin Maurizio, corrente a Torre di Mosto (VE), in Via Livenza n°12, P.I. 01886140274, **AZ. AG. TONIOLO RENATO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Toniolo Renato, corrente a Treville di Castelfranco Veneto, in Via Panigaia n°2, C.F. TNLRTN61C19I527O, **AZ. AG. EREDI GIRARDI LUCIANO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra El Aoud Naima, corrente a Villorba (TV), in Via Arcade n°50, C.F. LDENMA61E65Z330X, **AZ. AG. EL DOSSON DI MARINI**, in persona del legale rappresentante

pro tempore, Sig. Marini Giuseppe, corrente a Treviso, in Via San Vitale n°38/A, C.F.MRNGPP54R31L407O, **AZ. AG. PAOLIN MANUELA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Paolin Manuela, corrente a Oderzo (TV), in Via Fornase n°7, C.F. PLNMNL63B48F999S, **AZ. AG. PIOVESAN VITTORIO EMANUELE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Piovesan Vittorio Emanuele, corrente a Breda di Piave (TV), in Via Garibaldi n°31, C.F. PVSVTR59D24B128U, **AZ. AG. BERNO GIUSEPPE, BRUNO E ROBERTO S.S.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Berno Bruno, corrente a Riese Pio X° (TV), in Via De Gasperi n°30, P.I. 01563710266, **AZ. AG. BERTAPELLE ANTONIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Bertapelle Antonio, corrente a Riese Pio X° (TV), in Via De Gasperi n°51, C.F. BRTNTN71C25A471V, **AZ. AG. SIMONETTO ROBERTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Simonetto Roberto, corrente a Castelfranco Veneto (TV), in Via Molino di Ferro n°31, C.F. SMNRRT62S30C111U, **AZ. AG. GIROTTA MARIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Girotto Mario, corrente a Postioma (TV), in Via Ferrini n°16/A, C.F. GRTMRA50R11G229S, **AZ. AG. SCHNABL ROSA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra Schnabl Rosa, corrente a Gemona del Friuli (UD), in Via Dei Lotti n°52, C.F. SCHRSO45M71E847B, rappresentate e difese dall'avv. Catia Salvalaggio del foro di Treviso, con studio a Treviso, in Via Manin n°12 (C.F. SLVCTA64B58C111R - Fax 0422/410534 ed email catiasalvalaggio@pec.ordineavvocatitreviso.it, presso i quali numero o indirizzo si chiede sin d'ora siano eseguite le notifiche) ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del difensore a Treviso, in Via Manin n°12, giusta mandato rilasciato in calce al presente atto

CONTRO

A.I.M.A. ora AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, in Via Palestro n°81

PER L'ESECUZIONE

1) del giudicato formatosi sulla **sentenza del Consiglio di Stato n°795/20 del 05/11/2019 e 10/12/2019, pubblicata in data 31/01/2020** (doc. 1)

FATTO:

Con il ricorso introduttivo al TAR per il Lazio di Roma, gli odierni ricorrenti avevano impugnato, per ottenerne l'annullamento, le comunicazioni inviate ai primi acquirenti con cui AGEA comunicava il calcolo derivante dalla compensazione delle quote latte per il periodo 2003/2004 e, di conseguenza, l'entità del prelievo supplementare dovuto dai produttori per quell'annata di cui chiedeva il versamento.

Avverso tali atti e quelli ad essi connessi i ricorrenti avevano proposto ricorso sostenendo, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale in materia, la loro illegittimità per svariati motivi, tra cui anche l'illegittimità della procedura di compensazione prevista dall'art. 2, comma 3, del D.L. n°157 del 2004 per incompatibilità con l'art. 2 del Reg. CE n°3950/1992. Il TAR per il Lazio di Roma, con sentenza n°2990/2011 respingeva il ricorso. Avverso detta sentenza tutti gli odierni ricorrenti avevano proposto appello al Consiglio di Stato, che, con sentenza

n°795/20 del 5/11/2019-10/12/2019, pubblicata in data 31/01/2020, aveva accolto l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR del Lazio, aveva accolto il ricorso di primo grado e annullato i provvedimenti impugnati. Detta sentenza veniva notificata in data 7/2/2020 ad AGEA a mezzo posta e in data 3/2/2020 a mezzo pec all'Avvocatura dello Stato, che non provvedeva ad impugnarla, così come nessuna altra parte provvedeva a farlo, con la conseguenza che la sentenza diveniva definitiva, come risulta dall'attestazione rilasciata in data 09/11/2020 (doc. 2).

Nonostante la sentenza sia divenuta definitiva e con la stessa il Consiglio di Stato abbia annullato il prelievo supplementare comunicato con gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, AGEA non ha ancora provveduto ad eseguirla, nonostante il lungo trascorrere del tempo.

Ciò intendono ottenere le aziende agricole ricorrenti con il presente ricorso, sulla base delle seguenti ragioni

IN DIRITTO

b) Sulla sussistenza dell'inottemperanza di AGEA.

Come si è sottolineato nella parte in fatto, il Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti impugnati in primo grado, ossia ha annullato il prelievo supplementare che AGEA aveva richiesto alle aziende agricole ricorrenti nell'agosto del 2004 per l'annata lattiero-casearia 2003/2004. Ciò ha fatto per violazione dei regolamenti comunitari che prevedevano che le quote di latte non prodotte venissero riassegnate a tutti i produttori che avevano splafonato la loro quota in proporzione alla quota a ciascuno assegnata, diversamente da quanto aveva invece fatto l'amministrazione, che aveva

riassegnato le quote con preferenza a determinate categorie di produttori a prescindere dalla quota assegnata e dal quantitativo splafonato. AGEA, infatti, aveva effettuato, sulla base della legge italiana ritenuta non conforme al diritto comunitario, una compensazione nazionale che prevedeva che il latte relativo a quote assegnate e non prodotte avrebbe dovuto essere riassegnato in principalit  alle aziende che erano in regola con i versamenti, una volta compensato tutto ci , si procedeva alla riassegnazione alle aziende che avevano prodotto in eccesso aventi la loro sede in zona di montagna; alle aziende che avevano subito la riduzione della quota b) nei limiti di detta riduzione; poi a favore delle aziende ubicate in zona svantaggiata; successivamente in favore delle aziende titolari di sola quota A che avevano splafonato detta quota, nei limiti del 5% e, infine, a favore di tutte le altre aziende produttrici. Le odierne ricorrenti appartengono tutte a quest'ultima categoria, con la conseguenza che il prelievo a loro richiesto   del tutto illegittimo e va annullato, come del resto stabilito dalla sentenza di cui si chiede oggi l'esecuzione.

AGEA, tuttavia, non ha mai proceduto ad annullare il prelievo, provvedendo al suo azzeramento e alla restituzione di quanto gi  versato dai produttori o spontaneamente o attraverso i primi acquirenti o attraverso le trattenute dei contributi PAC operate dalla stessa AGEA. Quest'ultima, infatti, in alcuni casi si   limitata a prendere atto del fatto che il prelievo relativo alla campagna 2003/2004   stato annullato, scrivendo nell'apposito riquadro del SIAN dedicato allo stato dei ricorsi "annullata", ma nei fatti non ha mai azzerato il prelievo; in altri casi invece non ha neppure preso atto dell'intervenuto annullamento del prelievo,

scrivendo nell'apposito riquadro del SIAN "sentenza pro AGEA", come risulta dagli estratti SIAN relativi alle aziende ricorrenti che si allegano (docc. 3 - 23). Il fatto che l'annullamento del prelievo sia stato nella migliore delle ipotesi solo formale, inoltre, è dimostrato dal fatto che AGEA ha continuato ad effettuare trattenute PAC su quelle annate annullate (docc. 3, 4, 6, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 24-30). Infatti, pur essendoci oramai una consolidata giurisprudenza della Cassazione che prevede che il credito dei produttori per i contributi comunitari non possa essere soddisfatto attraverso la compensazione con i debiti per il mancato pagamento del prelievo supplementare e nonostante non vi sia neppure più alcun debito da compensare, posto che il prelievo per quelle annate è stato annullato, AGEA continua a trattenere le somme che dovrebbe versare ai produttori per contributi comunitari (PAC) a titolo di compensazione con i debiti per mancato versamento del prelievo supplementare, come se il prelievo sussistesse ancora e per gli importi indicati inizialmente.

Non solo, AGEA non ha neppure provveduto a comunicare alle Regioni detto annullamento, con la conseguenza che queste ultime non possono autorizzare il trasferimento dei titoli PAC, che è possibile solo nel caso in cui non vi siano pendenze per mancato pagamento di prelievo supplementare, con gravi pregiudizi in capo ai ricorrenti. Allo stesso modo, sempre a causa della sussistenza del prelievo non ancora definitivamente annullato da AGEA, non può essere autorizzata dalle Regioni la liberazione delle fidejussioni rilasciate a garanzia del pagamento del prelievo, con ulteriori danni economici per i produttori che

continuano a pagare le fideiussioni.

Risulta, pertanto, pacifico che AGEA non ha nei fatti annullato il prelievo e, conseguentemente, non ha eseguito la sentenza del Consiglio di Stato di cui trattasi.

Sussistono dunque tutti i presupposti perché il Consiglio di Stato ordini all'amministrazione intimata l'ottemperanza della sua sentenza.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 114 c.p.a l'azione per ottemperanza ex. art. 112 co. 2 lett. C) c.p.a. si propone mediante ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta;
- che parti del giudizio definito con la sentenza del Consiglio di Stato oggetto del presente giudizio erano, oltre alla pubblica amministrazione A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, anche le parti private, ossia tutte le aziende agricole ricorrenti;
- che risulta particolarmente difficile se non impossibile notificare il presente ricorso a tutte le suddette aziende agricole;
- che, infatti, le stesse sono numerosissime e molte delle stesse hanno cambiato partita IVA, indirizzo ed è praticamente impossibile reperirle, così come per alcune, costituite da persone fisiche che sono decedute, risulta assai difficile trovare gli eredi; alcune persone giuridiche, poi, sono state cancellate;

- che l'avvenuta cancellazione delle suddette società impedisce che le stesse possano essere convenute in giudizio e che sarebbe pertanto necessario evocare in giudizio i soci cui fanno capo le azioni passive della società dopo l'estinzione della stessa (cfr. sent. SS.UU 6070/2013);
- che pertanto sarebbe estremamente difficile ed oneroso per le odierne ricorrenti notificare il proponendo ricorso per ottemperanza a tutti i destinatari, e cioè a tutte le aziende agricole parti del giudizio di merito;

Tutto quanto sopra premesso e motivato la sottoscritta procuratrice nella veste sopraindicata

CHIEDE

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare di rito:

Voglia l'Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 41 co. 4 c.p.a. e 150 e ss c.p.c., disporre che la notificazione del presente ricorso nei confronti delle parti: Az. Ag. Francesconi Antonio; Az. Ag. Soc. Agr. Babbini Giacomo e Daniele s.s., Az. Ag. Begni s.s.; Az. Ag. Fratelli Bertuzzi s.s., Az. Ag. Bizioli Luigi Domenico, Az. Ag. Boldini Franco e F.lli Giulio e Bernardino, Az. Ag. Bondioli Giovanni, Alberto e Stefano s.s., Az. Ag. Bonini Pierluigi e Roberto s.s., Az. Ag. Boselli F.lli s.s. poi Soc. Agr. Boselli Giancarlo e Francesco Mario s.s., Az. Ag. Brandazza Pierino e Fabio s.s., Az. Ag. Conzadori Lorenzo, Az. Ag. Denti Giovanni, Agostino, Daniele, Massimo, Az. Ag. Frattini Mario e Fabio s.s., Az. Ag. Groppelli Costante e Pasquino poi Groppelli Costante e Andrea Soc. Agr. s.s., Az. Ag. Guarnieri

Vincenzo, Az. Ag. Guzzago Angelo e Cesare s.s., Az. Ag. Il Campo di Gussoni Emanuele e Pierangelo, Az. Ag. Invernizzi Francesco e Giuseppe, Az. Ag. La Sorgente di Moretti s.s. poi Soc. Agr. La Sorgente di Moretti Attilio e Gianprimo s.s., Az. Ag. Lameri Angelo e F.lli poi Soc. Agr. Lameri Angelo e F.lli s.s., Az. Ag. Martinelli F.lli, Az. Ag. Merlo Angelo, Az. Ag. Molteni Rosolindo, Az. Ag. Mometto F.lli, Az. Ag. Moretti Albino, Pasquale, Patrizio, Domenico s.s., Az. Ag. Pini Valentino e Luigi s.s., Az. Ag. Tosoni Pietro, Az. Ag. Vitali Gianpaolo, Az. Ag. Zanesi Battista e Rinaldo poi Società Agr. Zanesi Battista e Rinaldo s.s., Az. Ag. Zanetti Gaetano ed Enrico, Az. Ag. Zavaglio Gianfranco Renato Giovanni Giuseppe e G.C., Az. Ag. Bertoli Agostino Veniero e Fabio s.s., Az. Ag. Lusardi Massimo, Az. Ag. Zuccotti F.lli s.s., Az. Ag. Borgonovo Giuseppe e Figli s.s., Az. Ag. Perteghella Vittorio, Az. Ag. Fogliata Antonio – Francesco – Mario – Giancarlo, Az. Ag. Santini Giuseppe e Giovanni s.s., Az. Ag. Albergati Giovanangelo, Az. Ag. Zamuner Graziano, Az. Ag. Bassi Luigi, Az. Ag. Torresan Dino, Az. Ag. Scattolin Diego, Cesia s.r.l. in liquidazione già Cesia s.p.a., Az. Ag. Savoldi Pietro, Az. Ag. Conti Felice e Conti Giuseppe Battista, Az. Ag. Il Monastero dei F.lli Zicchetti, Az. Ag. La Campagnetta dei F.lli Bombelli s.s.,

sia effettuata per pubblici proclami, prescrivendone le modalità.

Nel merito:

1. Nominarsi un commissario ad acta che provveda ad annullare i prelievi supplementari oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n°795/20 del 05/11/2019 e 10/12/2019, pubblicata in data 31/01/2020 (doc. 1), dandone poi comunicazione alle Regioni territorialmente competenti sia

affinchè sia autorizzata la liberazione delle fideiussioni prestate a garanzia del pagamento del prelievo per l'annata 2003/2004, sia affinchè sia autorizzato il trasferimento dei titoli PAC, che sia impedito dalla sussistenza di un debito per prelievo supplementare relativo a dette due annate lattiero - casearie; nonché che provveda a restituire a tutti i produttori ricorrenti le somme versate o trattenute in compensazione con i titoli PAC a pagamento anche parziale del prelievo supplementare annullato.

2. Dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 co. 4 lett. b), nulli tutti gli atti in violazione ed elusione del suddetto giudicato.

Spese, competenze, ed onorari di lite interamente rifusi.

Si allegano:

01. Copia autentica della sentenza del Consiglio di Stato n°795/20 del 05/11/2019 e 10/12/2019, pubblicata in data 31/01/2020;

02. Attestazione passaggio in giudicato.

03 - 23. Copia stampate SIAN relative alle ricorrenti da cui risulta la mancata cancellazione del prelievo e le trattenute PAC.

23-30. Copia stampate SIAN e AVEPA da cui risultano le trattenute PAC.

Si dichiara che trattandosi di ricorso di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato l'importo del contributo unificato è di euro 300,00.

Treviso - Roma, 23/07/2021

-Avv. Catia Salvalaggio -